



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Via Della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. n. 030 652423 – fax n. 030 6852048

codice fiscale e partita IVA 00841590177

sito internet: www.comune.monticellibrusati.bs.it

casella p.e.c.: protocollo@pec.comune.monticellibrusati.bs.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CUP: _____

CIG: 8334293C25

SERVIZI OPERATIVI

MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI OPERE DA MURATORE, SCAVATORISTA, PULIZIA ORDINARIA CORSI D'ACQUA

PERIODO DA 01.08.2020 A 31.07.2022

		<i>importi in euro</i>
1	Importo Servizi (per le 24 mensilità)	87.920,00
2	Oneri Sicurezza (per le 24 mensilità)	2.800,00
A	Totale appalto (1 + 2) (per le 24 mensilità)	90.720,00

Il responsabile del procedimento

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente disciplina il rapporto contrattuale tra il Comune di Monticelli Brusati ed il soggetto che stipulerà il contratto d'appalto che ha per oggetto:

- **MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA MURATORE;**
- **MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SCAVATORISTA;**
- **PULIZIA DEI CORSI D'ACQUA**

Le indicazioni tecniche contenute nel presente capitolato sono da intendersi minime e possono essere integrate nel corso dell'appalto. La ditta risultata aggiudicataria dovrà svolgere le prestazioni richieste sulla base delle indicazioni del Direttore dell'esecuzione.

Il presente capitolato, forma parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegato al contratto.

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento che nello svolgimento dei servizi appaltati, siano applicabili alle attività, prestazioni, i posti in essere e materiali utilizzati per attuare quanto richiesto.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni, anche se intervenute durante il periodo di appalto.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dei servizi oggetto del contratto.

I servizi in precedenza descritti, oggetto del presente appalto sono da considerarsi a ogni effetto servizio pubblico essenziale e non potranno essere sospesi, interrotti o abbandonati.

Il presente appalto è regolato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Tecnico e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

I servizi richiesti consistono principalmente in:

<i>cod. Ident.</i>	<i>Sottoservizio</i>	<i>Principali attività</i>
1	MANUTENZIONE ORDINARIA. OPERE DA MURATORE	Servizi vari ricadenti nell'ambito da muratore presso gli edifici, strade ed aree Comunali;
2	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SCAVATORISTA	Servizi vari ricadenti nell'ambito da scavatorista presso gli edifici, strade ed aree Comunali;
3	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI PULIZIA DEI CORPI IDRICI	Servizi di asportazione di materiali detritici dall'alveo al fine di mantenere la portata costante.

Art. 2 – Sottocategorie

Art. 2.1 – Sottocategoria 1: MANUTENZIONE ORDINARIA. OPERE DA MURATORE.

I servizi che formano oggetto della sottocategoria possono riassumersi come sotto specificato:

=====

- demolizioni, costruzione e/o riparazione di muri, opere di intonacatura, realizzazione di pozzetti e caditoie stradali e tutto quanto necessario alla manutenzione di beni immobili, nell'ambito delle lavorazioni che un'impresa edile può offrire, riferita ad edifici, aree verdi, aree grigie e quant'altro bene rientrante nella sfera della pubblica amministrazione.

Gli interventi si effettueranno a richiesta della stazione appaltante entro e non oltre 4 ore dalla richiesta medesima effettuata tramite e-mail.

Art. 2.2 – Sottocategoria 2: MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DA SCAVATORISTA.

I servizi che formano oggetto della sottocategoria possono riassumersi come sotto specificato:

- scavi, reinterri, movimenti terra, carico, trasporto alle discariche con smaltimento e tutto quanto necessario alla manutenzione di beni immobili, nell'ambito delle lavorazioni che un'impresa di scavo può offrire, riferita a pertinenze di edifici, aree verdi, aree grigie e quant'altro bene rientrante nella sfera della pubblica amministrazione.

Gli interventi si effettueranno a richiesta della stazione appaltante entro e non oltre 4 ore dalla richiesta medesima effettuata tramite e-mail.

Art. 2.3 – Sottocategoria 3: MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI PULIZIA DEI CORPI IDRICI

I servizi che formano oggetto della sottocategoria possono riassumersi come sotto specificato:

- asportazione dei materiali e di detriti presenti in alveo al fine di mantenere la portata costante, da eseguirsi con mezzi meccanici e manualmente;
- carico dei materiali sui mezzi di trasporto;
- trasporto dei materiali presso le discariche autorizzate e corretto smaltimento;

gli interventi si effettueranno a richiesta della stazione appaltante entro e non oltre 4 ore dalla richiesta medesima effettuata tramite e-mail.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'espletamento dell'appalto per il periodo dal 01.08.2020 al 31.07.2022 (24 mensilità) è pari ad € **90.720,00** I.V.A. esclusa, e riferito al patrimonio di cui all'anagrafica tecnica e architettonica, come meglio precisata all'articolo 2, così ripartito fra i sottoservizi:

QUADRO ECONOMICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI OPERE DA MURATORE, SCAVATORISTA, PULIZIA ORDINARIA CORSI D'ACQUA DAL 15/04/2020 A 14/04/2022		
importo servizi (a)		
a1	COSTO DELL'APPALTO ANNUO	45.360,00
	di cui soggetti a sconto	43.960,00
	di cui oneri per la sicurezza	1.400,00
A	TOTALE APPALTO NEL PERIODO (24 mensilità)	90.720,00
	totale soggetto a sconto nel periodo (24 mensilità)	87.920,00
	totale oneri per la sicurezza nel periodo (24 mensilità)	2.800,00

importi anno 2020 (5 mensilità da 01/08/2020 a 31/12/2020)	importi anno 2021 (12 mensilità da 01/01/2021 a 31/12/2021)	importi anno 2022 (7 mensilità da 01/01/2022 a 31/07/2022)	importi totali nel periodo (da 01/08/2020 a 31/07/2022)
18.900,00	45.360,00	26.460,00	90.720,00

Percentuale stimata della manodopera: 43,68%

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee e 59 comma 5 bis del d. Lgs 50/2016. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della

quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41, comma 2.

Ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'articolo 61 del Regolamento generale, rileva l'importo riportato nella casella della tabella sopra riportata in corrispondenza del rigo "A – TOTALE APPALTO NEL PERIODO (24 mensilità)".

L'importo a base di gara si intende comprensivo degli oneri e di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura dei materiali (quando non diversamente indicato) e loro lavorazione, dazi, noli, perdite ecc. e quanto occorre per prestare il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal presente capitolato speciale, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

Le clausole del presente capitolato sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Comune, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Comune prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dal Comune.

Le indicazioni del presente capitolato e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione dell'appalto oggetto del contratto.

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi.

Qualora durante il periodo contrattuale l'appalto risultasse inferiore ai quantitativi preventivati, l'appaltatore non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; nell'eventualità invece che i quantitativi medesimi venissero superati, dovrà applicare, anche per le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi previsti dal presente contratto.

ART. 4 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I rapporti tra l'impresa e il Comune di Monticelli Brusati in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008.

Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, saranno regolamentate da apposito DUVRI.

L'appaltatore dovrà redigere specifico piano di sicurezza e dovrà:

1. istruire e responsabilizzare il proprio personale sulla prevenzione dei rischi di infortunio, attraverso formazione e addestramento adeguati, nella rigorosa osservanza da parte dello stesso di tutte le norme di sicurezza;
2. adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti alle lavorazioni e di terzi;
3. fornire a tutto il proprio personale impiegato nell'appalto il vestiario e i dispositivi di protezione individuale.

Le spese necessarie a ridurre i rischi di interferenza e per la sicurezza dei servizi sono inserite nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, e sono quantificabili in funzione delle operazioni eseguite.

CAPO II DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ E TERMINI.

1. L'appalto è finanziato con risorse del Comune di Monticelli Brusati.
2. per il pagamento dei corrispettivi verrà emessa fattura al termine di ogni bimestre di riferimento. Il pagamento avviene previa presentazione di regolare fattura fiscale in formato elettronico.
3. Il primo giorno del mese successivo a quello a cui è riferito il pagamento l'Aggiudicatario dovrà inviare un elenco degli interventi eseguiti. Il Direttore dell'esecuzione, in sua assenza il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà entro il termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco di cui sopra, ad effettuare la verifica di conformità, al cui esito positivo seguirà un "certificato di pagamento, o comunicazione equivalente, che determinerà la possibilità di emissione di fattura da parte dell'Aggiudicatario. Decorso il termine per il rilascio del certificato di pagamento senza che questo sia stato emesso, l'Aggiudicatario potrà emettere la fattura relativa agli interventi di cui all'elenco di cui sopra.
4. Il pagamento della fattura elettronica verrà effettuato entro il termine di legge di 30 giorni dal ricevimento della stessa al protocollo comunale, fatto salvo la difformità rispetto al "certificato di pagamento".
5. I corrispettivi sono soggetti a "split payment" o scissione dei pagamenti.
6. La fattura deve recare distintamente tutte le voci di corrispettivo e, se del caso, gli eventuali conguagli relativi alla mensilità precedente in relazione a prestazioni che non erano state contabilizzate, oppure contabilizzate in partita provvisoria.
7. In caso di ritardo nei pagamenti saranno applicate le misure previste dalle vigenti normative in materia. La fattura, in formato elettronico, dovrà essere inviata a mezzo sistema di interscambio (SDI) al seguente indirizzo: Comune di Monticelli Brusati CAP: 25040 – Via della Valle n. 2, P.IVA: 00841590177. Il codice univoco è UFKKUZ
8. Il termine per il pagamento di cui al comma 1 verrà automaticamente prorogato:
 - fino all'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), laddove l'emissione del predetto "Documento" da parte delle competenti strutture ed enti avvenga in tempi maggiori rispetto al termine di cui al comma 3.
 - fino all'emissione del Documento di **verifica** della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, laddove l'emissione del predetto "Documento" da parte delle competenti strutture ed enti avvenga in tempi maggiori rispetto al termine di cui al comma 3.
9. Il pagamento dei corrispettivi avverrà comunque solo ed esclusivamente ad acquisizione sia di D.U.R.C. "regolare", cioè di attestazione di regolare assolvimento degli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali da parte dell'Appaltatore, sia del Documento di verifica della regolarità fiscale.
10. Il Responsabile del procedimento, oltre alla liquidazione del corrispettivo, provvede anche all'irrogazione alla ditta delle eventuali penali di cui all'art. 15, trattenendone l'importo dalla cauzione versata. Condizione necessaria per l'ottenimento del pagamento dei corrispettivi previsti è la dimostrazione da parte della ditta del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui – a qualunque titolo – si avvalga nella diretta gestione dell'appalto.

CAPO III DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 SCELTA DELL'APPALTATORE

Tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) dlgs 50/2016, criterio: miglior rapporto qualità prezzo ex art 95 commi 3 lettera a) e 6 del D. Lgs 50/2016.

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera a) e 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016

ART. 7 DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha la durata di 24 mensilità, con inizio al 01.08.2020 e conclusione al 31.07.2022.

2. Non è richiesto nessun preavviso o notifica alla scadenza del contratto.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, a scadenza dell'appalto la procedura per l'affidamento della nuova gestione non sia ancora definita o comunque il nuovo Appaltatore non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'Appaltatore è tenuto a prestare quanto appaltato fino al passaggio di consegne al nuovo Appaltatore, in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni del presente capitolato speciale e del contratto.

ART. 8 CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato "a misura", art 3 comma 1 lettera eeeee e art 59 comma 5 bis del dlgs 50/2016 nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 32 comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dall'articolo 32 comma 14 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si intendono allegati al contratto e quindi facenti parte dello stesso, i seguenti atti, anche se non materialmente allegati allo stesso:

- 1) Capitolato Speciale d'appalto;
- 2) Capitolato tecnico di appalto
- 3) Elenco prezzi;
- 4) DUVRI;
- 5) Scheda Anagrafica Tecnico Architettonica.
- 6) offerta tecnica che verrà presentata dalla ditta aggiudicatrice.

La stipulazione formale del contratto avverrà, previa effettuazione delle verifiche della documentazione probatoria circa le dichiarazioni prodotte in sede di gara ai sensi del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., da presentarsi da parte dell'aggiudicatario e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario stesso alcun limite o impedimento a contrarre. Pertanto saranno esclusi i concorrenti non in possesso dei requisiti dagli atti di gara.

Devono avere, al fine di garantire gli interventi nei tempi previsti, una sede operativa nella Regione Lombardia.

Art. 9 CONSEGNA DELL'APPALTO

Nei termini previsti per la stipula del contratto ed avviamento dell'appalto la Stazione Appaltante procede alla consegna dell'avvio dei singoli interventi che dovrà risultare da appositi verbali di avvio dell'esecuzione di interventi riferiti al contratto, sottoscritti in contraddittorio per accettazione da entrambe le parti.

Gli interventi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma di detti verbali ed avranno termine alla scadenza del contratto. La Stazione Appaltante procede inoltre, per ciascuna area, alla consegna provvisoria dell'immobile, che dovrà risultare da apposito verbale, sottoscritto in contraddittorio per accettazione da entrambe le parti.

ART. 10 CONSEGNA SERVIZIO

L'esecuzione dell'appalto ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dell'appalto, il RUP o DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione

=====

definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'appalto, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dell'appalto, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dell'appalto determina un grave danno all'interesse pubblico. Il DEC provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dell'appalto.

ART. 11. OPERATIVITÀ

1. L'esecuzione dell'appalto, interventi o forniture potrà avere inizio anche in attesa della stipula del formale contratto, come previsto nel precedente articolo 12.
2. A decorrere dalla data di consegna degli immobili l'Appaltatore dovrà in ogni caso attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di capitolato ed essere in grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole contrattuali, essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, il tipo di viabilità, le condizioni di approvvigionamento idrico e igienico/sanitarie, l'ubicazione delle pubbliche discariche e gli oneri relativi. Qualora ciò non avvenisse, opereranno le penali previste nei singoli Capitolati.
3. L'Appaltatore, con la firma del contratto e della relativa offerta, dichiara di essere edotto dello stato di fatto e delle modalità d'uso di ciascuna entità costituente il bene oggetto dell'appalto ove devono essere svolti i servizi di manutenzione.

Art. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI

Come meglio descritto all'art. 7 del Capitolato tecnico.

La Ditta, su motivata richiesta del Comune, dovrà sostituire il personale che eventualmente si ponesse in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

ART. 13 ATTREZZATURE

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di idonee attrezzature atte allo svolgimento dei servizi.

Le attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori nonché gli utenti.

Tutto il materiale di consumo necessario per lo svolgimento dell'appalto è a carico dell'Appaltatore,.

Il Comune potrà richiedere l'utilizzo di mezzi, veicoli, attrezzature od altro che ritenga più idonei all'espletamento dell'appalto richiesti; inoltre potrà autorizzare, su proposta dell'Appaltatore, l'uso di nuove tecniche di servizio, nonché l'impiego, previo esperimento pratico, di nuove attrezzature.

ART. 14 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

L'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento di tutte le lavorazioni previste nel presente capitolato.

Il personale dovrà avere età non inferiore ai 18 anni, essere fisicamente idoneo e munito di autorizzazione sanitaria.

L'impresa, dietro semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà produrre l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze e dimostrarne la regolare assunzione ed il rispetto delle normative retributive e contributive.

L'impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti un'adeguata e scrupolosa formazione professionale, intesa a specializzarsi per i compiti e le mansioni richieste dall'appalto.

Compete interamente all'Appaltatore ogni responsabilità in materia di infortuni, adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, assicurazione e previdenza sociale del personale impiegato.

Compete inoltre all'Appaltatore attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi, della prevenzione e assicurazione infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela dei lavoratori.

=====

ART. 15 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge la lavorazioni ed anche dopo la loro scadenza fino al rinnovo degli stessi, anche se l'impresa non sia aderente alle associazioni stipulati o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'inosservanza di tali norme, accertata dall'Amministrazione Comunale o ad essa comunicata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'escussione della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Rispetto a quanto sopra l'Impresa non potrà opporre eccezione alcuna al Comune, né avrà titolo al risarcimento di danni di alcun genere.

Il presente appalto è soggetto all'osservanza della vigente normativa in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. In caso di sciopero del personale dell'Appaltatore o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali ferie, aspettative, malattie ecc.) deve essere assicurato un intervento di emergenza, sulla base di un piano concordato tra l'Impresa, l'Ente e le OO.SS. maggiormente rappresentative. Le eventuali mancate prestazioni saranno quantificate e si provvederà all'applicazione delle relative penali e delle sanzioni previste dalla legge.

ART. 16 CONTROLLI, MANCATI ADEMPIMENTI E PENALI

I controlli mensili potranno avvenire in qualsiasi momento, svincolati dall'orario delle prestazioni. Non andranno computati all'Appaltatore gli effetti negativi evidentemente provocati da terze persone successivamente all'esecuzione dell'appalto.

Le verifiche verranno effettuate sul patrimonio comunale, nello specifico:

- verifica degli interventi di manutenzione degli immobili comunali al termine dei medesimi;
- verifica degli scavi e dei movimenti terra al termine degli interventi;
- verifica pulizia dei corsi d'acqua al termine degli interventi;

L'appaltatore verrà avvisato anche con minimo anticipo, ma alcune verifiche potranno avvenire anche in assenza di personale dello stesso.

Le operazioni di controllo saranno effettuate tramite apposite schede contenenti liste di controllo che verranno firmate dal rilevatore.

L'esito dei controlli potrà essere verbalizzato dal Responsabile del procedimento o suo delegato.

Durante il corso dell'appalto il Responsabile del procedimento potrà definire ulteriormente la frequenza dei controlli se lo riterrà necessario.

L'ispezione è effettuata su ciascun locale/area a vista, attraverso l'utilizzo delle check-list di controllo riportate in allegato ai capitolati tecnici.

L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare la propria struttura in maniera tale da garantire che ogni prestazione richiesta dal Responsabile del procedimento sui beni oggetto dell'appalto venga effettuata entro i periodi stabiliti dal presente Capitolato d'onori e dal Capitolato Tecnico, e con le modalità previste.

Qualora, nell'esecuzione dell'appalto, si verificassero delle inadempienze, oltre al mancato pagamento dell'appalto o di parte di esso relativamente alle prestazioni non rese, la Stazione Appaltante, una volta accertata l'imputabilità dell'Appaltatore, applicherà delle penali, come meglio specificato all'art 10 del capitolato tecnico.

Resta impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante, nel caso di mancata tempestività nell'esecuzione delle prestazioni, intervenire con mezzi propri o con altra ditta, addebitandone le spese all'Appaltatore.

Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore eventuali danni diretti e/o indiretti causati dalla sua negligenza. La penale viene applicata dal Responsabile del procedimento, previa contestazione all'Appaltatore del fatto che ne costituisce il presupposto e previa acquisizione delle deduzioni che l'Appaltatore ha facoltà di produrre nei 7 giorni successivi alla contestazione, alla prima scadenza di pagamento successiva al verificarsi del fatto stesso, mediante detrazione del relativo importo dalle somme dovute dalla Stazione

Appaltante.

La stazione Appaltante potrà anche rivalersi sulla garanzia di esecuzione, che in questo caso dovrà essere reintegrata tempestivamente a cura dell'Appaltatore.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui sopra non limita il diritto della Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, o di procedere d'ufficio all'esecuzione di tutto l'appalto o di parte di esso, quando l'Appaltatore, per negligenza e/o imprudenza e/o imperizia o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l'esecuzione dell'appalto o lo conducesse in modo da non assicurarne la sua perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.

Le penali vengono applicate, a seconda della tipologia della prestazione ritardata o omessa, per ogni giorno di ritardo, a giudizio del Responsabile del procedimento.

CAPO IV GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

17.1 CAUZIONE PROVVISORIA (Art. 93 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

E' richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria, d'ammontare pari al 2% dell'importo complessivo del contratto (corrispondente al valore dell'appalto per l'intera durata dell'affidamento). Il deposito cauzionale provvisorio potrà costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385. La medesima dovrà essere accompagnata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva come prevista nel successivo comma 2 del presente articolo, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, dovranno espressamente prevedere:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Amministrazione;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 - comma 2 - del Codice Civile;
- c) la validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta;
- d) l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, in favore del Comune di Monticelli Brusati;

La cauzione provvisoria è presentata a garanzia della serietà dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, inoltre, copre le eventuali sanzioni pecuniarie derivanti da mancanza, incompletezza e da ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 39 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.

Trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 93 - comma 7 - del D.Lgs n. 56/2016 ss.mm.ii. (riduzione del 50% della cauzione e garanzia fidejussoria per le imprese certificate UNI CEI EN 45000, ecc...).

17.2 CAUZIONE DEFINITIVA (Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)

Al momento della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nell'importo del 10% del corrispettivo globale del contratto, a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con facoltà di rivalsa da parte del Comune di Monticelli Brusati per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione della ditta.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile.

La mancata costituzione della garanzia nei termini precisati determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Monticelli Brusati che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia fidejussoria di cui il Comune di Monticelli Brusati avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di gestione dell'appalto oggetto dell'appalto.

ART. 18 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE LAVORAZIONI, TERMINE PER L'ESECUZIONE.

Ogni singolo intervento di manutenzione dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile, iniziato comunque entro e non oltre i tempi minimi indicati nel capitolato tecnico, dall'avvenuta comunicazione della richiesta e dovrà essere eseguito con continuità, non essendo consentita alcuna interruzione.

Nel caso in cui, all'atto dell'intervento, l'Appaltatore, in contraddittorio con la Stazione Appaltante, accerti che la lavorazione da compiersi non rientra fra quelli disciplinati dal sistema, dovrà chiaramente esplicitarne i motivi, indicare la soluzione, preventivarne l'onere quantificando l'importo con i prezzi previsti dagli Elenchi Prezzi citati, trasmettere prontamente al Responsabile del procedimento la documentazione contenente tutte le indicazioni citate.

Gli interventi da compiersi con corrispettivo extra-canone (pronto intervento escluso) dovranno sempre essere autorizzati dal Responsabile del procedimento in forma scritta o attraverso il sistema informatico.

ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità.

L'eventuale subappalto dovrà seguire le disposizioni dell'articolo 105 del d.lgs. 50/2016;

ART. 20 MATERIALI DI RISULTA

L'Appaltatore dovrà provvedere con proprio personale agli adempimenti previsti dalle normative vigenti in ordine alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti prodotti derivanti dagli interventi di muratore, scavo, pulizia corsi d'acqua nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.

L'Appaltatore dovrà procedere allo smaltimento a proprio carico e secondo normativa dei singoli rifiuti prodotti, trasmettendo alla stazione appaltante i relativi formulari di smaltimento.

Nel caso in cui vengano emanate nuove disposizioni che disciplinano le operazioni sopra descritte, l'Appaltatore si impegna sin d'ora al rispetto delle stesse apportando alle operazioni le variazioni richieste per legge.

ART. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dell'appalto ad altra impresa fino alla scadenza naturale dell'appalto, fatta salva la possibilità di adire per il maggior danno nelle sedi competenti.

ART. 22 INFORTUNI E DANNI.

La ditta è responsabile per qualsiasi danno arrecato a persone e/o cose per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo. E', pertanto, a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento richiesto da chiunque, senza che l'Appaltatore abbia diritto alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune, il quale è comunque sollevato da ogni effetto.

La Ditta con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

ART 23 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna

=====

dei servizi ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'articolo 58 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di cui all'articolo 58 per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di cui all'articolo 58. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore fino ai successivi due mesi.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo citato in precedenza, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),

partita 2) per le opere preesistenti: euro 10.000,00,

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 110.000,00,

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di servizi aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie contro tutti i rischi di esecuzione e RCT prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di cui all'articolo 58; a tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa di cui al comma 1 e restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6.

b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all'appaltatore e risalente al periodo di esecuzione;

c) l'assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione

previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

CAPO V NORME FINALI

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuto inadempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancata assunzione dell'appalto nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- fallimento della ditta;
- discriminazione degli utenti nella fornitura delle prestazioni oggetto del contratto;
- mancato reintegro, nel termine di due mesi, della cauzione ridotta a seguito di prelievi fatti dal Comune ai sensi del presente capitolato;
- sospensione, anche parziale, dell'appalto per un periodo superiore a 48 ore;
- stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto non autorizzato.
- Reiterati ritardi nella tempistica di intervento a seguito di chiamata.

ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY

25.1 Trattamento dei dati personali

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. L'aggiudicatario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.
6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
9. L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

25.2 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016

1. In esecuzione del contratto, l'aggiudicatario effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
2. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

3. L'aggiudicatario è, pertanto, designato dal Comune di Monticelli Brusati quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, il quale si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al contratto.
4. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato al contratto, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art. 26 CONTENZIOSO

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia.

I prezzi sopra elencati comprendono tutti gli oneri diretti ed indiretti, le forniture, i noli e le prestazioni di mano d'opera necessarie a dare il tutto finito e completo nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti del capitolato speciale d'appalto

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 2 DESCRIZIONE DELL'APPALTO
- ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

CAPO II DISCIPLINA ECONOMICA

- ART. 5 CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ E TERMINI.

CAPO III DISCIPLINA CONTRATTUALE

- ART. 6 SCELTA DELL'APPALTATORE
- ART. 7 DURATA DELL'APPALTO
- ART. 8 CONTRATTO

ART. 9 CONSEGNA DELL'APPALTO

ART. 10 CONSEGNA SERVIZI

ART. 11. OPERATIVITÀ

- ART. 12 - PRESCRIZIONI GENERALI
- ART. 13 ATTREZZATURE
- ART. 14 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE
- ART. 15 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
- ART. 16 CONTROLLI, MANCATI ADEMPIMENTI E PENALI

CAPO IV GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA

- ART. 17 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
 - 17.1 CAUZIONE PROVVISORIA (Art. 93 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
 - 17.2 CAUZIONE DEFINITIVA (Art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
- ART. 18 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'APPALTO, TERMINE PER L'ESECUZIONE.
- ART. 19 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- ART. 20 MATERIALI DI RISULTA
- ART. 21 RISOLUZIONE ANTICIPATA
- ART. 22 INFORTUNI E DANNI.
- ART. 23 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE.

CAPO V NORME FINALI

- ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25 TUTELA DELLA PRIVACY
 - 25.1 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 - 25.2 DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016
- Art. 26 CONTENZIOSO